

DECRETO FEDERALE

concernente

**l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 26 bis
su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili
e carburanti liquidi o gassosi**

(Del 14 dicembre 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1960¹⁾,

*decreta:***I**

È inserita nella Costituzione federale la disposizione seguente:

Art. 26bis

La legislazione su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti liquidi o gassosi è di competenza della Confederazione.

II

Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 dicembre 1960.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 14 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

DECRETO FEDERALE

concernente

**il bilancio di previsione della Confederazione Svizzera
per l'anno 1961 e lo stanziamento di alcuni crediti d'opera**

(Del 15 dicembre 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 ottobre 1960,

*decreta:***Art. 1**

¹ Sono approvati: il bilancio finanziario di previsione della Confederazione per l'esercizio 1961, che registra 3 058 411 749 franchi di uscita e 2 959 666 697 franchi di entrata, come anche il bilancio generale di previsione che chiude con un disavanzo di 531 935 franchi.

² I crediti contrassegnati con un asterisco saranno messi a disposizione soltanto dopo che siano entrati in vigore i testi legali dai quali derivano.

Art. 2

Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera:

- a. di 30 508 700 franchi, per nuove costruzioni progettate dai Dipartimenti;
- b. di 52 011 300 franchi, per nuove costruzioni previste dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

c. di 159 648 000 franchi, per l'acquisto di materiale bellico.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 dicembre 1960.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 15 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**lo stanziamento di crediti suppletivi per l'anno 1960
(II serie) e di crediti d'opera**

(Del 20 dicembre 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 1960,

*decreta:***Art. 1**

Sono stanziati per il Consiglio federale, conformemente alla sua proposta, i crediti suppletivi seguenti, domandati come seconda serie per l'esercizio 1960: 170 664 272 franchi per il bilancio finanziario di previsione e 33 445 000 franchi per il bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 2

Sono stanziati per il Consiglio federale, a richiesta del medesimo, dei crediti d'opera e dei crediti addizionali di: 3 601 200 franchi per i diversi dipartimenti e 1 940 000 franchi per l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 dicembre 1960.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1960.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 20 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che approva

**il bilancio di previsione delle Ferrovie federali svizzere
per l'anno 1961**

(Del 15 dicembre 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il rapporto e la proposta del Consiglio di amministrazione delle
Ferrovie federali svizzere del 17 ottobre 1960;

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 1960,

decreta:

Articolo unico

Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1961:

1. il bilancio del conto costruzioni, che ascende a 249 310 000 franchi, di cui 195 740 000 franchi per il programma ordinario e 53 570 000 franchi per il programma straordinario. 225 210 000 franchi della somma totale vanno portati a debito del conto d'impianto e 24 100 000 franchi a debito del conto d'esercizio;
2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 004 700 000 franchi di entrate e con 768 100 000 franchi di uscite, con un'eccedenza di entrate di 236 600 000 franchi;
3. il bilancio del conto dei profitti e delle perdite, che chiude con 263 200 000 franchi di entrate e 244 920 000 franchi di uscite, con un beneficio netto prevedibile di 18 280 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1960.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 15 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che approva

la gestione e i conti della Regia degli alcool per l'esercizio 1959/60

(Del 20 dicembre 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il rapporto del Consiglio federale del 25 ottobre 1960,

decreta:

Articolo unico

Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regia degli alcool per il periodo di esercizio dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960. L'utile netto dell'esercizio sarà impiegato come segue:

Versamento alla Confederazione in ragione di Fr. 3.— per abitante (4 714 992)	Fr. 14 144 976.—
Versamento ai Cantoni in ragione di Fr. 3.— per abi- tante (4 714 992)	14 144 976.—
Versamento al fondo di compensazione degli utili	10 000 000.—
Versamento al fondo di costruzione e di rinnovamento	5 200 000.—
Saldo da riportare al conto nuovo	65 646.13
	<u>43 555 598.13</u>

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1960.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 20 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

l'acceleramento della fabbricazione in serie del carro armato 58

(Del 19 dicembre 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 1960,

*decreta:***Art. 1**

È stanziato un credito di 7,45 milioni di franchi per accelerare la fabbricazione in serie del carro armato 58.

Art. 2

Il presente decreto non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1960.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 19 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

la costruzione di edifici postali d'esercizio alla stazione di Berna

(Del 16 dicembre 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° novembre 1960,

*decreta:***Art. 1**

È stanziato un credito d'opera di 55 500 000 franchi per la costruzione di edifici postali d'esercizio alla stazione di Berna.

Art. 2

È permesso l'acquisto dell'immobile sito alla Schanzenstrasse 6, a Berna, e d'una striscia di terreno lungo la ferrovia, di circa 320 m². Le domande di crediti d'opera necessarie saranno sottoposte alle Camere federali con il bilancio di previsione o le domande di crediti suppletivi.

Art. 3

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1960.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

**l'erezione d'una stazione d'esame per il Posto sanitario
di confine in Chiasso**

(Del 16 dicembre 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 1960¹⁾,*decreta:***Art. 1**

È stanziato un credito di 1 172 000 franchi per l'erezione d'una stazione d'esame destinata al Posto sanitario di confine in Chiasso, e di 91 000 franchi per l'acquisto della mobilia.

Art. 2

Il presente decreto non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 dicembre 1960.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

1) FF 1960, 1181.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 16 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che concede

**un sussidio all'Istituto svizzero di climatologia d'alta montagna
e di ricerche sulla tubercolosi, in Davos**

(Del 20 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 69 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 ottobre 1960,

decreta:

Art. 1

La Confederazione concede all'Istituto svizzero di ricerche in Davos, per i suoi lavori sulle allergie, particolarmente in forma di malattie degli organi respiratori, un sussidio annuo del 25 per cento delle spese generali d'esercizio e delle spese speciali per lavori di ricerca.

Art. 2

Nei lavori di ricerca sarà anteposto lo studio dell'influenza del clima montano sulle malattie suddette.

Art. 3

Lo studio bioclimatico dell'aria può essere sussidiato in conformità dell'articolo 1, qualora serva ai lavori di ricerca menzionati nell'articolo 2.

Art. 4

Il sussidio federale è concesso a condizione che il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos concedano insieme, per il medesimo scopo, un sussidio almeno uguale.

Art. 5

Il presente decreto non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra in vigore il 1° gennaio 1961. Esso ha effetto sino al 31 dicembre 1970. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1960.

Il Presidente: **Emil Duft.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 20 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

che accorda

**un sussidio al Cantone di Svitto per la correzione del Nietenbach
nel Comune di Svitto**

(Del 6 dicembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 9 e 10 della legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque;

visto l'istanza del Consiglio di Stato del Cantone di Svitto del 29 ottobre 1958 e 20 gennaio 1960;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 luglio 1960,

decreta:

Art. 1

È accordato al Cantone di Svitto, per la correzione del Nietenbach nel Comune di Svitto, un sussidio del 50 per cento delle spese effettive fino ad un massimo di 2 100 000 franchi, pari al 50 per cento delle spese presunte, ammesse per l'ammontare di 4 200 000 franchi.

Art. 2

Il sussidio accordato in virtù dell'articolo 1 sarà pagato nei limiti dei crediti messi a disposizione del Consiglio federale, a mano a mano che progrediscono i lavori e in conformità dei conti presentati dal Dipartimento dei lavori pubblici del Cantone di Svitto e riscontrati dall'Ufficio federale delle strade e delle arginature.

Art. 3

I programmi annuali dei lavori, come anche i progetti particolareggiati e le tabelle di previsione che li concernono, devono essere pre-

sentati, per l'approvazione, all'Ufficio federale delle acque e delle arginature, prima dell'inizio dei lavori.

Nella compilazione dei programmi e nell'attuazione dei medesimi sarà tenuto conto dello stato del mercato del lavoro, nei limiti compatibili con l'urgenza delle opere. I lavori eseguiti senza permesso possono essere esclusi dal sussidio.

Art. 4

L'Ufficio federale delle acque e delle arginature veglierà sull'esecuzione dei lavori.

Per ogni opera parziale compiuta sarà presentato un conto. Le spese ulteriori per tali opere saranno considerate di manutenzione.

Art. 5

Il Cantone di Svitto ha l'onere di compiere, entro la fine del 1970, l'opera di rimboscimento e di drenaggio «Nietenbach», d'una superficie di 62,3 ettari, secondo il progetto approvato per decreto di quel Consiglio di Stato il 24 luglio 1957.

Art. 6

I contributi di perimetro degli impianti delle ferrovie federali e delle proprietà della Confederazione non potranno essere maggiori di quelli delle altre proprietà situate nel comprensorio. Saranno tenute in equo conto le correzioni già operate dalla Confederazione.

Art. 7

È assegnato al Cantone di Svitto un termine di 1 anno per dichiarare se accetta il presente decreto. Qualora non l'accetti entro questo termine, il decreto diverrà eadueo.

Art. 8

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 settembre 1960.

Il Presidente: **Gaston Clottu.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1960.

Il Presidente: **A. Antognini.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 6 dicembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

**Decreto federale concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 26 bis
su gli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti liquidi o
gassosi (Del 14 dicembre 1960)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1960
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.12.1960
Date	
Data	
Seite	1826-1845
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 119

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.